

N. 4940-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MONTI**)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
(**PATRONI GRIFFI**)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(**PASSERA**)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**PROFUMO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**MONTI**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**CANCELLIERI**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(**CLINI**)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**FORNERO**)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(**CATANIA**)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
(**ORNAGHI**)

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Presentato il 9 febbraio 2012

(Relatori di minoranza: **VANALLI**, per la I Commissione;
FAVA, per la X Commissione)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge in esame ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio allo svantaggio competitivo che caratterizza il nostro Paese nel contesto europeo e delle economie avanzate, rappresentato dalle complicazioni burocratiche che quotidianamente impegnano le imprese ed i cittadini. Rispetto a tale finalità, risulta già inidonea la scelta dello strumento del decreto legge, che non consente di realizzare delle riforme di sistema, per la sua intrinseca natura di atto diretto a provvedere a situazioni di eccezionale urgenza e necessità, oltre ad incontrare il limite della omogeneità di contenuto. Non si vuole con questo disconoscere la necessità di provvedere rapidamente a disboscare la selva di obblighi ed adempimenti burocratici che frenano l'iniziativa imprenditoriale nel nostro Paese, ma si intende piuttosto denunciare la palese insufficienza dell'atto adottato, come verrà poi nel merito più ampiamente illustrato.

Non si può peraltro dire che il Governo attualmente in carica abbia brillato, sin dai suoi primi provvedimenti, per aver semplificato la vita dei cittadini, che anzi risulta, dai vari decreti sin qui adottati, gravata da nuove molteplici complicazioni. Innanzitutto le tanto declamate manovre « salva Italia » e « cresci Italia » finora si sono sostanziate nella creazione di nuove tasse che, oltre a drenare risorse ad impieghi produttivi, creano nuovi adempimenti e quindi nuova burocrazia.

Si pensi solo alla duplicazione di adempimenti imposta dalla supertassa sulle auto di grossa cilindrata, o dalla nuova tassa di stazionamento delle barche, o dai complessi meccanismi di calcolo della nuova IMU e della rivalutazione delle

rendite catastali, che, a tutt'oggi, non sono chiari né ai cittadini, né agli operatori professionali, né ai comuni. Questi ultimi, peraltro, divengono, per effetto della nuova disciplina dell'IMU, esattori di un'imposta che rimpingua soprattutto le casse statali e vengono altresì privati della liquidità proveniente dalle entrate proprie, a causa della decisione del governo di tornare alla tanto vituperata tesoreria unica.

È peraltro difficile attendersi delle reali semplificazioni da parte di un governo che ha adottato misure per le quali i pensionati titolari di modeste pensioni, finora riscosse in contanti, saranno costretti ad aprire conti correnti, oltretutto per garantire la tracciabilità di somme di cui lo Stato già dovrebbe avere piena contezza, essendo erogate dall'INPS e quindi dallo Stato medesimo.

Il provvedimento in esame, che nasce quindi con queste credenziali, trascura di considerare un presupposto fondamentale della complicazione burocratica, e cioè che mentre c'è una maggioranza di cittadini ed imprese che vorrebbe intraprendere, senza sottostare a mille adempimenti, c'è un'altra parte del Paese, minoritaria, ma molto agguerrita, che trova le proprie rendite di posizione parassitarie, nella creazione di continui ostacoli burocratici, che diventano fonte di potere, di ricatto e di auto-conservazione. È da questa diagnosi che nascevano, per volontà del precedente governo, un Ministero per la semplificazione e un Ministero per il federalismo, la cui azione non sembra in alcun modo proseguita dall'attuale esecutivo, se si considera che entrambi questi Ministeri non esistono più nell'attuale compagine governativa e, quanto al federalismo ed in particolare a

quello fiscale, l'azione del Governo in carica si è caratterizzata finora per il tentativo di smantellamento della riforma avviata, come già illustrato a proposito dell'IMU e della tesoreria unica e come risulta dal differimento dei termini per l'adozione dei decreti attuativi.

Entrando nel merito del provvedimento, molte sono le criticità rinvenibili nell'articolo, che verranno qui di seguito messe in evidenza. A questo scrutinio critico seguirà l'illustrazione sintetica della nostra controproposta, che è stata costruita come vero e proprio testo alternativo proprio a dimostrazione della volontà dell'attuale opposizione, espressa dalla Lega Nord, di non svolgere una mera funzione di interdizione agli indirizzi dell'attuale governo, quanto piuttosto un'azione costruttiva, nell'interesse del Paese e soprattutto delle sue aree produttive.

Il titolo I « Disposizioni in materia di semplificazioni » si articola in tre capi.

Il capo I, sotto il titolo di disposizioni generali in materia di semplificazioni, accanto a semplificazioni condivisibili, come quelle in tema di SCIA, reca delle disposizioni di carattere programmatico, sia in tema di accelerazione dei tempi dei procedimenti, dove ci si muove nel solco dell'esistente, e cioè della responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti, sia per ciò che attiene alla valutazione di impatto della regolamentazione. Sotto il primo profilo basti ricordare che gli attuali controlli compiuti dalla Corte dei conti non risulta abbiano intaccato significativamente le lungaggini delle nostre pubbliche amministrazioni, facendo valere la responsabilità dirigenziale e men che meno hanno posto argine alla dissipazione di risorse, di cui ogni anno veniamo a conoscenza dalle relazioni al parlamento della Corte dei conti.

Il capo II contiene qualche semplificazione condivisibile in tema di documentazione per le persone con disabilità, ma risulta completamente carente sotto il profilo dei controlli per riscontare le prestazioni indebitamente percepite. Le disposizioni sul cambio di residenza pongono termini irrealistici al procedimento, avan-

taggiando probabilmente chi richiede iscrizioni fittizie, piuttosto che coloro che intendano fissare la propria dimora effettiva. I restanti articoli recano qualche passo avanti sulla via della semplificazione, come per ciò che attiene al rinnovo delle patenti in casi particolari, al « bollino blu » e sui parcheggi pertinenziali. Le norme sulla comunicazioni di dati in via telematica richiederebbero invece un'implementazione della dotazione informatica delle pubbliche amministrazioni. I cittadini che hanno a che fare con i centri prenotazione per prestazioni mediche negli ospedali, o con molti altri sportelli dell'amministrazione, o che intendano iscriversi a concorsi pubblici sanno bene che la maggior parte delle comunicazioni non può a tutt'oggi avvenire in maniera telematica e spesso il cittadino è costretto a presentare più volte lo stesso documento che già è in possesso di un'altra amministrazione rispetto a quella a cui ci si rivolge.

Il Capo III, sezione I, che dovrebbe recare norme di semplificazione per le imprese, non detta in realtà, a parte l'articolo 13, delle semplificazioni di immediata applicazione, ma avvia solo percorsi sperimentali di semplificazione e in tema di controlli delle imprese rinvia a successivi regolamenti. Siamo perciò assai lontani da misure che possano in qualche modo abbattere i costi burocratici che le imprese sostengono, dovendo spesso dotarsi di personale quasi esclusivamente dedicato all'assolvimento di oneri burocratici. Resta del tutto irrisolto uno dei problemi più pressanti per molte imprese e cioè il recupero dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il Capo III, sezione II, contiene una serie di semplificazioni di modesta portata in materia di lavoro ed un intervento limitato in materia di contenzioso previdenziale, sul quale sarebbero necessarie misure di maggior impatto, a tutela dei pensionati che si trovano spesso a restituire, a distanza di molto tempo, somme indebitamente percepite per errori di calcolo dell'istituto di previdenza, nonostante il pensionato abbia assolto ai propri ob-

blighi di comunicazione. Nessuna misura invece si rileva sulla restituzione degli indebiti in materia di false pensioni di invalidità. Le semplificazioni in materia di lavoro stagionale per i cittadini extracomunitari evidenziano rischi di aggiramento delle norme della legge Bossi-Fini, in tema di durata dei permessi di soggiorno e di condizioni necessarie per la stipula dei contratti di soggiorno.

Il Capo III, sezioni III, IV e V, recano semplificazioni rispettivamente in materia di appalti, di ambiente e di agricoltura, mediante disposizioni in parte condivisibili, ma di limitato impatto per gli operatori del settore. La sezione VI introduce semplificazioni in materia di ricerca, lasciando tuttavia completamente impregiudicato il nodo della promozione dell'innovazione, attraverso l'attivazione di canali più efficaci di collaborazione tra imprese e mondo della ricerca universitaria. La sezione VII, che esaurisce il Titolo I, reca una pluralità di disposizioni eterogenee, alcune delle quali condivisibili, come quelle che prefigurano semplificazioni in materia di autorizzazioni paesaggistica, che tuttavia sono formulate in termini di rinvio a successivi atti ministeriali e non di norme immediatamente precettive.

Il Titolo II nei suoi diversi capi detta norme in materia di sviluppo. Molte delle disposizioni hanno carattere meramente programmatico, come quelle in tema di innovazione tecnologica e appaiono essere norme manifesto. Le norme sull'istruzione fanno esclusivamente leva sull'autonomia scolastica, mentre la vera riforma necessaria sarebbe quella del reclutamento del personale docente a livello regionale. La carenza di ispirazione federalista è evidente sia nell'articolo 52, che interviene nella materia della formazione professionale, di prevalente competenza regionale, sia soprattutto nel comma 3 dell'articolo 61, che prevede la possibilità per lo Stato, nell'adozione di un atto amministrativo nel quale concorre una competenza regionale, di poter prescindere dall'intesa con la Regione, in presenza di determinate esigenze attinenti alla tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente, dei beni

culturali o per evitare un grave danno all'Esercizio.

Passando all'illustrazione della proposta di legge alternativa, in primo luogo abbiamo cercato di colmare il vuoto legislativo nei confronti del mondo delle imprese le cui problematiche sono state disattese dal Governo. In questo contesto si inseriscono le misure volte a semplificare gli adempimenti relativi alla SCIA per le costruzioni interne alle aziende, volte in particolare a prevedere tempi certi per il silenzio-assenso sulla istanza del permesso di costruire.

Viene proposta in via sperimentale, per tutto il 2013, l'applicazione del regime delle « zone a burocrazia zero » su tutto il territorio nazionale, prevedendo un organismo collegiale, deputato alla produzione provvedimento già prevista dall'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, quale autorità unica amministrativa.

Per le imprese fino a cinque dipendenti, è stato disposto che gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy siano sostituite da autocertificazioni. Sempre per rispondere alle necessità dei cittadini di snellezza degli adempimenti burocratici, e al fine di ridurre gli oneri a loro carico nel caso intendano costituire una società a responsabilità limitata, viene richiesta semplicemente una scrittura privata in luogo dell'atto pubblico, con una conseguente riduzione dei relativi costi.

Per le società a responsabilità limitata è prevista poi l'integrale digitalizzazione del deposito dell'atto di trasferimento delle quote.

Disposizioni specifiche sono dettate per favorire un settore strategico e poco valorizzato della nostra economia quale il comparto turistico, rendendo innanzitutto più facile la possibilità in questo settore di « fare impresa ». Si è inteso inoltre procedere all'adeguamento alla segnalazione dell'Antitrust in materia di locazioni turistiche e si è introdotta nel settore dei pubblici esercizi la possibilità, a certe condizioni, di ricorrere, ai fini delle as-

sunzioni, agli istituti del lavoro intermittente e del lavoro accessorio.

Si è introdotta poi la cedolare secca del 10 per cento sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche che deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato.

Le misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini prevedono, inoltre, rilevanti interventi sul versante dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Si è prevista una norma volta a disciplinare una forma di dissenso costruttivo della pubblica amministrazione per i casi di provvedimenti sfavorevoli, in modo che sia onere della P.A. indicare al cittadino quali siano le integrazioni e correzioni da apportare per poter ottenere il provvedimento favorevole.

In materia di anagrafe si è intervenuti con disposizioni dirette a rendere effettivi i controlli di idoneità degli alloggi per la fissazione della residenza, in particolare prevedendo un obbligo di verifica da parte dei competenti uffici, e non più una facoltà, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui si andrà a fissare la dimora abituale. Sul punto si è intervenuti anche a stabilire l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di provvedere all'iscrizione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza, anziché nel termine irrealistico dei soli due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda previsto dal testo del Governo, che di fatto rende impossibile per gli uffici comunali e la polizia locale effettuare i necessari controlli di pubblica sicurezza.

Più stringenti sono inoltre i controlli stabiliti per le irreperibilità e viene altresì prevista la parametrizzazione della durata della carta d'identità rilasciata agli stranieri residenti nel territorio del Paese con la durata del permesso di soggiorno; in ogni caso la durata delle iscrizioni anagrafiche viene legata alla durata dei permessi di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procede infatti alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l'interessato non deposita,

decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.

Si interviene poi a stabilire la riduzione da sei mesi a tre mesi della permanenza dello straniero che ha perso il posto di lavoro, affinché non si determinino quelle situazioni distorsive per cui coloro che si ritrovano senza contratto di lavoro possano comunque permanere a lungo nel territorio dello Stato usufruendo delle forme di sostegno al reddito.

Tra le misure introdotte in materia di lavoro, al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, si è disposto che sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e sino al 31 dicembre 2013, sia riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori.

Al fine di assicurare maggiori garanzie ai lavoratori atipici sotto il profilo del sostegno al reddito, alla maternità e alle spese sanitarie, si propone l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici.

In materia di appalti pubblici, proponiamo una vera e propria semplificazione del codice dei contratti pubblici ai fini dell'affidamento dei lavori infrastrutturali di minore importo, per favorire la ripresa dell'economia locale.

In riferimento invece alle materie ambientali, intendiamo porre l'attenzione alla semplificazione del sistema Sistri,

dando voce alle richieste del mondo imprenditoriale per modificare l'attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti che ha creato complicazioni insostenibili per il sistema delle piccole aziende. Non a caso si sono rese necessarie numerose proroghe legislative dell'entrata in vigore di tale normativa.

Sul versante della ricerca scientifica e dello sviluppo, si è inteso individuare modalità di maggior coinvolgimento delle regioni e del sistema produttivo, nonché introdurre criteri più marcatamente meritocratici di selezione dei docenti universitari e dei ricercatori e della loro progressione nella carriera universitaria.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

**MODIFICAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO****TITOLO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI****ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, la pubblica amministrazione, ove non ricorrano ragioni ostative relative a discipline imperative, deve indicare, oltre alla motivazione di cui al comma 1, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole. In tale ipotesi, il destinatario dell'atto può presentare una nuova istanza alla pubblica amministrazione competente, che si esprime entro il termine di venti giorni »;

b) al comma 2, le parole: « La motivazione non è richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* non si applicano ».

2. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

(*) **NOTA:** Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo del decreto-legge.

3. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter » ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: « 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: « 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. »;

e) al comma 7, dopo le parole: « assenso dell'amministrazione » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

f) il comma 9 è soppresso.

4. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. ».

5. All'articolo 29, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

(Alternativo all'articolo 1 del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata

da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

4. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole « termine fissato » sono aggiunte le seguenti « non superiore a quindici giorni »;

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo « Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.

(Alternativo all'articolo 2 del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e

eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma *2-bis*, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma *2-ter*, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*.

2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma *2-ter*, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma *2-bis*.

2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici. ».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

3. All'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « dopo il comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il comma 5-*bis* »;

b) le parole « 5-*bis*. » sono sostituite dalle seguenti: « 5-*ter*. ».

4. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

5. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

6. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.

7. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali. »;

b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

« a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione. »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

8. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

(Alternativo all'articolo 3 del decreto-legge)

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

ARTICOLO 4.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 5.

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

(Alternativo all'articolo 5 del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

4. All'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: « nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ».

(Alternativo all'articolo 6 del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono ».

2. Gli stranieri sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L'ufficiale di anagrafe provvede all'aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

L'ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al precedente periodo, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell'istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d'ufficio lo straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.

L'ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d'ufficio dello straniero dall'anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l'interessato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.

Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica danno luogo a verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con decreto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il richiedente deve altresì presentare la documentazione necessaria attestante l'agibilità dell'immobile, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per cui si chiede l'iscrizione o la variazione anagrafica ».

4. Al fine della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il richiedente deve provare la disponibilità di un alloggio. Con provvedimento dell'ufficiale di anagrafe sono stabiliti i criteri e le condizioni di idoneità abitativa e gli atti ritenuti idonei ad attestare la disponibilità dell'alloggio.

5. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione di cui al comma 1 sia presentata da uno straniero deve inoltre essere presentata anche la dichiarazione dei redditi o un altro documento equivalente dal quale si può desumere l'attestazione del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge.

6. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno sono definite le linee guida alle quali si devono attenere i provvedimenti dell'ufficiale di anagrafe di cui al comma 5.

7. Gli accertamenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità della persona interessata, sono fissati nel numero di tre e devono essere eseguiti a intervalli di tre mesi.

8. Le registrazioni nell'anagrafe della popolazione residente effettuate dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 17 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere effettuate solo a condizione che egli sia in possesso o che sia stata messa a sua disposizione la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1985, e successive modificazioni.

9. Qualora la documentazione di cui al comma 8 risulti carente, ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare la documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente tale termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta.

10. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio provvedimento, apporta le modifiche necessarie agli articoli 7, 11 e 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarli a quanto disposto dal presente articolo.

(Alternativo all'articolo 7 del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. ».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: « un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore » sono sostituite dalle seguenti: « un titolare ed un supplente sono professori ordinari,

professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso Università statali e Università non statali legalmente riconosciute.

(Alternativo all'articolo 8 del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

3. L'applicazione del presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri o obblighi di dichiarazione a carico degli utenti.

(Alternativo all'articolo 9 del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «ad uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato» sono sostituite dalla seguenti:

«ad uso esclusivo di unità immobiliari site nello stesso comune e da individuare contestualmente al primo atto di trasferimento, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato;

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo:

«Gli atti di trasferimento stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto, anche se aventi ad oggetto parcheggi realizzati sulla base di provvedimenti amministrativi locali attuativi ed anche se realizzati da soggetti diversi dai proprietari di fabbricati al di sotto di aree non edificate, se non è stata prevista la destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune, possono essere confermati dall'attuale proprietario mediante atto

successivo, anche unilaterale, redatto nella stessa forma del precedente, che contiene la dichiarazione della destinazione del parcheggio a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune. L'atto di conferma è trascritto presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. ».

b) il Comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati ».

(Alternativo all'articolo 10 del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante « Nuovo Codice della strada », e di seguito denominato « Codice della strada », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 61, comma 2, le parole: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m », sono sostituite con le seguenti: « gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi »;

b) all'articolo 97, comma 2, terzo periodo, le parole da « che » a « regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento »;

c) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c-bis) all'articolo 116, comma 1-quater, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'accertamento dei predetti requisiti può essere eseguito, in alternativa alle figure mediche previste dall'articolo 119, comma 2, anche dal medico di medicina generale. »;

d) all'articolo 119, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In tutti i casi tale accertamento viene effettuato dai medici di cui al presente comma presso il proprio studio oppure tramite la

struttura di appartenenza, un'autoscuola o un soggetto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

e) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dai soggetti di cui al comma 2, previa documentazione sanitaria rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria nazionale, nei riguardi: »;

f) all'articolo 119, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: « 5. Per i soggetti di cui al comma 4, l'ufficio della unità sanitaria locale che ha effettuato gli accertamenti, comunica il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. L'unità sanitaria locale comunica altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. »;

g) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

h) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: « , previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis » sono soppresse;

i) all'articolo 164, comma 2, le parole: « ,se costituito da cose indivisibili, » sono soppresse;

l) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza per il reato di lesioni personali gravi o gravissime o omicidio colposo a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Per il soggetto condannato che abbia causato un incidente mortale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope senza essere provvisto di titolo abilitante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida o certificato di abilitazione alla guida dei motocicli. ».

1-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: »2. All'articolo 119, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: « L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM potrà, in

alternativa a quanto disposto dal presente comma, essere eseguito anche dal medico di medicina generale ».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dal comma 1.

5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), le parole: « in aggiunta a quelli festivi; » sono sostituite dalle seguenti: « in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso. »;

b) la lettera *c*) è soppressa.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 1,5 tonnellate, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla Legge 6. Giugno 1974, n.298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, la funzione di gestore dei trasporti può essere esercitata per conto di una sola impresa iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Regolamento (CE) 1071/2009, le associazioni di categoria dell'autotrasporto facenti parte del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e le rispettive articolazioni territoriali, sono ammesse a certificare i conti annuali dell'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai soli fini della dimostrazione della capacità finanziaria

9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione

secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

10. All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ».

11. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.

12. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

13. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) al comma 2, dopo le parole: « Le officine » sono inserite le seguenti: « autorizzate alla riparazione dei tachigrafi » e le parole: « di cui al comma 1 » sono soppresse.

15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano esclusivamente presso

l'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Conseguentemente, il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono assorbiti dall'archivio nazionale dei veicoli. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 è soppresso. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.

(Alternativo all'articolo 11 del decreto-legge)

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

SEZIONE I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI
SULLE IMPRESE

ARTICOLO 12.

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui

rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

6. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.

7. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del Codice civile, le parole « atto pubblico » sono sostituite dalle parole « scrittura privata ».

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria.

(Alternativo all'articolo 12 del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

1. L'articolo 12, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: « Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando si accerti che il richiedente non ha ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti ».

2. Nel testo dell'articolo 13, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole « un anno » sono sostituite dalle parole « tre anni ».

2-*bis*. L'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ».

2-ter. L'articolo 51, primo comma, le parole: « durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « hanno validità di tre anni dalla data del rilascio ».

3. L'articolo 68, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è sostituito dal seguente: « Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico corse di cavalli o altre simili gare ».

4. All'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 dopo il comma primo è aggiunto il seguente comma: « Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, accademie, feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione ».

5. L'articolo 121 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

6. L'articolo 123 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

7. Il comma secondo dell'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

8. Nel testo dell'articolo 75-bis del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole « ogni anno » sono sostituite dalle parole « ogni tre anni ».

9. Il comma secondo dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

10. L'articolo 159 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

11. Nel testo dell'articolo 173 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 le parole « nell'interesse pubblico », « eccezionalmente » e « e delle consuetudini » sono soppresse.

12. Nel testo dell'articolo 99, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole « agli otto giorni » sono sostituite dalle parole « ai trenta giorni ».

13. L'articolo 107 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

14. L'articolo 184 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.

15. Nel testo dell'articolo 109, comma terzo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole da « I soggetti di cui al comma 1 » fino alle parole « con decreto del Ministero dell'Interno » sono sostituite dalle parole « I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a conservare a disposizione dell'autorità locale di pubblica sicurezza le schede sottoscritte dai clienti ».

16. Nel testo dell'articolo 115, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 le parole « o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, » sono soppresse.

17. Il comma secondo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

18. Il comma terzo dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

19. Il comma sesto dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è abrogato.

20. Le imprese di spedizione di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, non rientrano tra le agenzie d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(Alternativo all'articolo 13 del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

(Alternativo all'articolo 14 del decreto-legge)

SEZIONE II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO 15.

1. A decorrere dal 1o aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. »;

b) al comma 3, le parole: « è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »;

c) al comma 4, le parole: « può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro ». Al medesimo comma la parola: « constati » è sostituita dalla seguente: « emerga »;

d) al comma 5, le parole: « dei servizi ispettivi » sono soppresse.

2. Al fine di incentivare l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di lavoro a tempo parziale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori dovuta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a condizione che i contratti stessi siano stipulati con donne inoccupate ovvero disoccupate e con uno o più figli minori, pari a:

- a) 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
- b) 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
- c) 15 punti percentuali , in presenza di 3 figli;
- d) 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

3. I redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, dal momento della stipula e sino al 31 dicembre 2013, sono soggetti ad aliquote irpef ordinarie, ridotte:

- a) di 5 punti percentuali, in presenza di 1 figlio;
- b) di 10 punti percentuali, in presenza di 2 figli;
- c) di 15 punti percentuali , in presenza di 3 figli;
- d) di 20 punti percentuali, in presenza di almeno 4 figli;

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle lavoratrici che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.

(Alternativo all'articolo 15 del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 17.

1. All'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero le parole: « per un periodo non inferiore a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali, il lavoratore extracomunitario, che non abbia altro titolo per il soggiorno, è espulso ai sensi dell'articolo 13 ».

(Alternativo all'articolo 17 del decreto-legge)

ARTICOLO 18.

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « Nel settore turistico » sono inserite le seguenti: « e dei pubblici esercizi ».

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « al competente servizio provinciale » sono inserite le seguenti: « ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province »;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « al servizio provinciale competente » sono inserite le seguenti: « ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « il servizio » sono inserite le seguenti: « ovvero il Ministero ».

4. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

 misure di sostegno al reddito;

 misure di sostegno alla maternità;

 misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;

 misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;

 garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.

5. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione

a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n.25, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Alternativo all'articolo 18 del decreto-legge)

ARTICOLO 19.

Non vengono proposti testi alternativi.

SEZIONE III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 20.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 9, dopo le parole: « I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale » sono inserite le seguenti: « fatta salva la decadenza dell'obbligo qualora le sezioni regionali dell'Osservatorio non trasmettano le password nei tempi stabiliti a seguito di regolare richiesta delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori ».

b) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti parole: « e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti, » e dopo la parola « definitiva » sono aggiunte le seguenti: « che, in tal modo, diviene efficace. ». Conseguentemente il comma 8 è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 10, le parole: « trentacinque giorni » sono sostituite con le seguenti: « venti giorni »;

d) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole « da parte dell'organo competente » sono aggiunte le seguenti: « , che deve avvenire entro 10 giorni dall'aggiudicazione stessa »;

e) all'articolo 66, comma 7, le parole: « per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo » sono sostituite con le seguenti: « sul sito del comune e della regione competenti per il territorio »

f) all'articolo 87, al comma 1, le parole « che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara » sono sostituite con le seguenti: « più significative, indicate nel bando di gara o nella

lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta »;

g) all'articolo 91, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-*bis*, di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste ».

h) dopo l'articolo 112 è aggiunto il seguente:

« ART. 112-*bis*.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro).

1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista ed il soggetto validatore. L'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

3. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione revoca la procedura di gara. ».

i) all'articolo 128, comma 11, dopo le parole: « i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati » inserire le seguenti: « per almeno 30 giorni ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 16, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « categoria OS 3: 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « categoria OS 3: 20 per cento »;

2) le parole: « categoria OS 28: 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « categoria OS 28: 40 per cento »;

3) le parole: « categoria OS 30: 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « categoria OS 30: 40 per cento ».

b) all'articolo 87 il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra o di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. ».

c) all'articolo 267, comma 10, le parole: « 20.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 40.000 euro »

3. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1.7 – Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante « Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti ecc, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, ecc), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale. ».

4. In caso di lavori di edilizia privata eseguiti direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio, fatte salve le norme in materia di lavori specialistici. ».

(Alternativo articolo 20 del decreto-legge)

ARTICOLO 21.

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine

rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ».

ARTICOLO 22.

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « delle opere pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti e dei programmi di intervento pubblico »;

b) le parole: « relativamente ai progetti di opere pubbliche » sono soppresse;

c) le parole: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE, ».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.

3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

4. Il comma 4-*quinqüies* dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.

(Alternativo all'articolo 21 del decreto-legge)

ARTICOLO 22.

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « delle opere pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « dei progetti e dei programmi di intervento pubblico »;

b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;

c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

«232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Alternativo all'articolo 22 del decreto-legge)

SEZIONE IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

ARTICOLO 23.

1. Ferme restando le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

(Alternativo all'articolo 23 del decreto-legge)

ARTICOLO 24.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 188-ter è sostituito con il seguente:

« ART. 188-ter. *Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti (Sistema)*. 1. Al fine di assicurare che la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali, nonché il trasporto e la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, nonché per semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese, a decorrere dal 1o gennaio 2012 è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sistema elettronico per il controllo dei rifiuti lungo la loro intera catena di gestione, di seguito denominato "Sistema", volto a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti speciali.

2. Il Sistema sostituisce, anche gradualmente, i registri di carico e di scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, basati su sistemi cartacei, e contiene tutti i dati relativi alla quantità, alla qualità, alla natura, all'origine dei rifiuti, alla destinazione, alla frequenza di raccolta e al mezzo di trasporto e, ove necessario al metodo di trattamento previsto per i rifiuti, assicura la fornitura, su richiesta, di tali informazioni alle autorità competenti.

3. A decorrere dalla data della sua entrata in funzione il Sistema sostituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) abrogato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare subentra, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al soppresso SISTRI. A tale fine sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del Sistema e, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, provvede in forma autonoma, o secondo affidamenti che rispettano i principi e le modalità di conferimento dei servizi pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla gestione e allo sviluppo del Sistema.

6. Il Sistema è obbligatorio per:

a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con più di venti addetti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti. Ai fini della presente lettera, nella determinazione del numero di addetti si computano le unità occupate complessivamente con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero come socie di società che partecipano all'attività. I periodi lavorativi inferiori all'anno sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino;

c) i commercianti e gli intermediari, entrambi non detentori, di rifiuti speciali;

d) i consorzi istituiti per il recupero o per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti speciali che organizzano la gestione di tali rifiuti speciali per conto dei consorziati;

e) i soggetti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti speciali;

f) i soggetti, anche di nazionalità estera, che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettua il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistema dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria ovvero dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

h) i soggetti che trasportano e gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, con esclusione dei comuni relativamente ai rifiuti urbani prodotti.

7. I soggetti eventualmente non obbligati ad aderire al sistema ai sensi del comma 6 possono aderire al medesimo Sistema su base volontaria.

8. Previa verifica dell'effettiva funzionalità del Sistema e garantendo un'accertata semplicità di utilizzo per i soggetti di minori dimensioni, l'obbligo di cui al comma 6 può essere esteso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, agli altri soggetti non obbligati, al fine di realizzare un sistema unico di tracciabilità dei rifiuti. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari per i profili ambientali e produttivi, entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le associazioni rappresentative dei soggetti obbligati di cui al comma 6, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche nonché le associazioni o gli organismi che rappresentano i produttori di sistemi informatici nel settore della gestione dei rifiuti, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 2, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema, nonché le modalità di interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e di erogazione dei servizi di supporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di evidenza pubblica, ove ciò si renda necessario ai fini dell'affidamento concorrenziale della gestione dello stesso Sistema, nonché nel rispetto dei seguenti obiettivi fondamentali:

a) conciliare l'interesse pubblico a tracciare i movimenti dei rifiuti con le esigenze operative del lavoro, garantendo il controllo senza causare danno all'economia reale;

b) rendere semplice l'utilizzo del Sistema attraverso regole minime e facili da applicare riducendo il più possibile tutti i casi particolari che richiedono un'analisi specifica prima dell'applicazione del Sistema;

c) applicare il Sistema a tutti i soggetti prevedendo che gli adempimenti, quali l'iscrizione, la movimentazione e la registrazione, a carico dei produttori, in particolare di quelli di minori dimensioni, possano essere delegati agli operatori professionali, quali trasportatori, soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, commercianti e intermediari non detentori, associazioni di categoria;

d) introdurre la trasposizione in digitale del sistema cartaceo vigente, in particolare consentendo ai trasportatori professionali, che nel corso del trasporto sono gli effettivi detentori del rifiuto, di emettere i documenti di trasporto del Sistema per conto dei produttori

e di interagire in tempo reale con il Sistema al fine di fornire le necessarie informative;

e) disporre l'entrata in funzione del Sistema in maniera graduale sulla base di specifici programmi temporali effettuando *test* scadenziati nel tempo, su soggetti pilota fino alla completa operatività del Sistema;

f) prevedere meccanismi di revisione periodica del Sistema a regime che recepiscono immediatamente dal territorio disfunzioni da regolare, anche istituendo un gruppo di lavoro permanente che esamini le istanze ricevute dagli iscritti e fornisca risposte in tempi brevi;

g) prevedere che gli oneri di gestione e di funzionamento del Sistema siano posti a carico dei soggetti ad esso obbligati;

h) prevedere eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentano aspetti di particolare criticità ambientale e per specifiche categorie di produttori per i quali l'applicazione non è di rilevante importanza;

i) garantire tempi congrui per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici aziendali al Sistema nel rispetto di precise specifiche tecniche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

l) obbligare anche i trasportatori esteri che operano sul territorio italiano a utilizzare il Sistema o a collegarsi allo stesso.

10. Con il medesimo decreto di cui al comma 9 sono altresì determinate le eventuali modalità con cui gli strumenti e i prodotti realizzati nell'ambito del soppresso SISTRI possono essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio del funzionamento del Sistema.

11. In materia di sanzioni relative al Sistema si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

12. Nelle more dell'entrata in funzione del sistema, resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in particolare dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

13. Dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 9 sono abrogati:

a) il comma 1116 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 188-*bis*, l'articolo 260-*bis* e l'articolo 260-*ter*;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso "articolo 260-bis";

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

i) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 novembre 2011 m) i commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. ».

b) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole da: « è rilasciata » a: « smaltimento alternativo » sono sostituite dalle seguenti: « è rilasciata, previa verifica dell'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero o per la realizzazione di opere marittime, dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, »;

2) al comma 3, dopo la parola « autorizzazione » è inserita la seguente « regionale »;

c) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT ».

(Alternativo all'articolo 24 del decreto-legge)

SEZIONE V

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ARTICOLO 25.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 26.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 27.

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

(Alternativo all'articolo 27 del decreto-legge)

ARTICOLO 28.

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: « 9-*bis*. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. ».

2. All'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « nel luogo in cui gli stessi sono prodotti » sono inserite le seguenti: « o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci ».

3. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(Alternativo all'articolo 28 del decreto-legge)

ARTICOLO 29.

Non vengono proposti testi alternativi.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

ARTICOLO 30.

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-*ter*. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

3-*quater*. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di

sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.

3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.

3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.

3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.

3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « spese ammissibili, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, »;

2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. »;

d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La valutazione *ex ante* degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.

4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa

alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.

4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.

4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma *4-quater*, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.

4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.

4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo. ».

e) dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

a) ARTICOLO 10-bis – *Norme di coordinamento tra Stato e Regioni*

1) Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della attività produttive, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'ar-

articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere identificate le seguenti modalità di intervento:

a) Interventi riservati alla competenza esclusiva dello Stato:

- 1) ottimizzazione del Sistema della Ricerca pubblica italiana;
- 2) realizzare la semplificazione amministrativa dell'accesso alle risorse per la Ricerca anche armonizzando gli strumenti normativi di finanziamento esistenti, compresi i fondi strutturali;
- 3) assegnare un nuovo ruolo ai processi di valutazione dei risultati della Ricerca e delle relative risorse umane;
- 4) migliorare la qualità del sistema di formazione e reclutamento degli addetti alla Ricerca in linea con le indicazioni della Carta Europea dei Ricercatori;
- 5) migliorare la partecipazione italiana nel contesto della Ricerca europea ed internazionali sia nella fase decisionale sia attuativa;
- 6) mettere in atto un sistema integrato nazionale/internazionale di raccolta ed analisi dei dati su ricerca, sviluppo e innovazione italiane;
- 7) i grandi progetti strategici di ricerca di base realizzati attraverso le risorse del FIRB;
- 8) i progetti e i programmi di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo e gli interventi di sostegno alle imprese strategiche per una particolare filiera produttiva;
- 9) la costituzione di grandi laboratori pubblico-privato al sostegno e per lo sviluppo di piattaforme tecnologiche di interesse nazionale;
- 10) il coordinamento della partecipazione del sistema scientifico nazionale ai grandi progetti europei ed internazionali (piattaforme tecnologiche europee)
- 11) le azioni di potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese.

b) Interventi riservati alla competenza esclusiva delle regioni, in relazione alle relative esigenze di sviluppo del singolo territorio interessato, con particolare riguardo agli interventi di potenziamento della capacità di ricerca e di innovazione delle piccole e medie imprese, nonché per la valorizzazione territoriale, quali:

- 1) il sostegno ai progetti di innovazione liberamente presentati dalle Piccole e Medie Imprese;
- 2) le azioni a sostegno della creazione di imprese quali spin-off della ricerca;
- 3) le azioni di trasferimento tecnologico;

4) gli interventi di recupero, attraverso attività di ricerca, di imprese industriali in crisi la cui dimensione non risulti critica per un'intera filiera produttiva nazionale;

5) il sostegno alle attività di formazione di ricercatori industriali;

6) le azioni di sostegno all'occupazione di personale qualificato all'interno delle Piccole e Medie Imprese;

7) gli interventi per favorire la mobilità a livello regionale del personale di ricerca tra le componenti del sistema ricerca;

8) la facoltà esclusiva regionale di proposta per la costituzione dei distretti tecnologici.

c) Azioni regionali svolte con il concorso statale, per la valorizzazione del patrimonio territoriale esistente, per garantire ai distretti industriali una capacità competitiva, tale da poter essere inserita in reti nazionali ed internazionali della ricerca, attraverso:

1) istituire tavoli tematici per coordinare a livello nazionale l'individuazione di *roadmap* settoriali che definiscano le priorità nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

2) sostenere l'integrazione e la collaborazione tra le autorità regionali, gli Enti di Ricerca, le Università e le imprese per progetti finalizzati allo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca che implementino i temi della Programmazione Congiunta Europea;

3) la definizione delle aree di intervento e di collaborazione tra Stato e Regioni in tema di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di promuovere interventi di riorganizzazione degli stessi finalizzati a una migliore focalizzazione e interconnessione degli ambiti tematici;

4) la definizione di un programma condiviso con le regioni per la valutazione delle attività e dello stato di avanzamento dei programmi dei distretti tecnologici;

5) completamento della rete dei distretti tecnologici assicurando per i nuovi interventi e la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi che caratterizzano il distretto stesso;

6) definizione del quadro delle azioni per il supporto delle iniziative svolte in collaborazione dal MIUR e dalle Regioni;

7) attuazione di un processo di *governance* dei distretti.

b) « Articolo 10 ter – Istituzione del Sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato –:

« 1. Al fine di sviluppare programmi di ricerca scientifica, industriale e tecnologica di alta valenza nazionale, regionale e internazionale, nonché per favorire l'accrescimento del capitale umano, è istituito il Sistema della ricerca e della formazione post dottorato, con la finalità di attrarre nuovi talenti e favorire la qualificazione di nuove competenze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca promuove la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione inter-istituzionale, costituito da esperti indicati dalle Università, Regioni, Fondazioni ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca, che sottoscrive un « accordo unitario ».

3. L'« accordo unitario » prevede:

a) l'individuazione delle risorse occorrenti alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e la loro distribuzione temporale;

b) le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell'attività di ricerca ed eventualmente per utilizzarli, anche in termini economici;

c) le modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo stesso;

d) la revisione eventuale degli Accordi.

4. Il « Comitato inter-istituzionale » s'impegna a sostenere le seguenti azioni:

a) la definizione di obiettivi comuni finalizzati all'internazionalizzazione, attraverso l'adeguamento comune di infrastrutture e risorse umane;

b) il rinnovo degli strumenti di ricerca;

c) l'avviamento di procedure omogenee per il reclutamento dei ricercatori, e strategia di incentivazione del personale permanente e transiente;

c) l'adozione di un modello omogeneo per la valutazione dei ricercatori;

d) la partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie.

3. In coerenza con gli obiettivi definiti in sede di « accordo unitario », il Comitato inter-istituzionale promuove Accordi di Programma pluriennali, atti a garantire:

a) la costituzione del vincolo di cooperazione, mediante la partecipazione al « sistema della ricerca e dell'alta formazione post-dottorato »;

b) il sistema della premialità in relazione al raggiungimento e al miglioramento degli obiettivi fissati in base a determinati indicatori, prevedendo una quota del finanziamento non inferiore al 30 per cento;

c) la previsione di un fondo di funzionamento, che copra le spese generali e quelle del personale a tempo indeterminato e di un fondo dedicato alle iniziative e ai progetti;

d) la valutazione della qualità scientifica e la selezione delle proposte anche all'interno del quadro generale delle priorità della ricerca di ogni singola regione interessata.

c) Articolo 10-*quater* – (Bandi per accrescimento del capitale umano (post-doc e unità di ricerca), finalizzati alla promozione di nuove linee di ricerca).

1. Al fine di promuovere « nuove linee di ricerca », nonché per favorire l'accrescimento di giovani talenti post-doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca, in ambiti di ricerca non prioritari o non sufficientemente sviluppati dalle strategie attuate dagli enti di ricerca, può essere prevista l'attivazione di bandi per programmi di ricerca tematicamente non vincolati, finanziati e gestiti in associazioni di rete tra enti (Università, Regioni e Fondazioni), nonché utilizzando i finanziamenti europei e internazionali.

(Alternativo all'articolo 30 del decreto-legge)

ARTICOLO 31.

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche *ex post* grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da « Restano ferme le norme » fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: « Una percentuale fino al 30 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. ».

(Alternativo all'articolo 31 del decreto-legge)

ARTICOLO 32.

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla

concorrenza delle risorse stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 872 è sostituito dal seguente:

« 872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. »;

b) il comma 873 è sostituito dal seguente:

« 873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

3. Al fine di accelerare e migliorare il processo di valutazione delle proposte di contributo di ricerca, sentito il parere vincolante dell'ANVUR, è adottato il sistema internazionale delle « study sections », a carattere disciplinari, con larga partecipazione di esperti di altri paesi.

4. Nelle more dell'attuazione del nuovo sistema di valutazione, di cui al comma 3, gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

(Alternativo all'articolo 32 del decreto-legge)

ARTICOLO 33.

*(Aspettativa per attribuzione di **borse di studio** comunitarie o internazionali e semplificazioni per la ricerca).*

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di **borse di studio** comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato

in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della **borsa di studio**. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il **borsa di studio** e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico della **borsa di studio** comunitaria o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di **borse di studio** comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(Alternativo all'articolo 33 del decreto-legge)

SEZIONE VII

ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

ARTICOLO 34.

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso. Le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane già operanti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge 5 marzo 1990, n.46 si considerano abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, di cui all'articolo 1 della suddetta legge, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

(Alternativo all'articolo 34 del decreto-legge)

ARTICOLO 35.

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale,

entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. ».

2. All'articolo 2477 del codice civile:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. »;

b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: « del sindaco » sono sostituite dalle seguenti: « dell'organo di controllo o del revisore »;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. ».

3. Al comma 1 dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituire le parole « prima dei tre anni » con le seguenti parole: « prima dei cinque anni ».

4. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

5. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: « Art. 195 — (*Disposizioni speciali*). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello. ».

(Alternativo all'articolo 35 del decreto-legge)

ARTICOLO 36.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 37.

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle

imprese, provvedono a tale comunicazione tramite una mail al registro delle imprese, accompagnata dall'attestazione rilasciata dal gestore che ha attivato la casella di posta.

(Alternativo all'articolo 37 del decreto-legge)

ARTICOLO 38.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 39.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 40.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 41.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 42.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 15, comma 1, alla lettera g), primo periodo le parole: « legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » sono sostituite dalle seguenti: « parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni »; al secondo periodo le parole: « da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni »; al terzo periodo le parole: « per i beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività culturali »; al quarto periodo le parole: « per i beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le

attività culturali » e le parole « ufficio delle entrate del Ministero delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate »;

2) al medesimo articolo 15, comma 1, alla lettera *h*), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: « del Ministro per i beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro per i beni e le attività culturali » e le parole: « nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » sono sostituite dalle seguenti: « nella parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni »; al secondo periodo: le parole: « previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali » sono soppresse; le parole: « dal Ministero per i beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero per i beni e le attività culturali »; le parole: « che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo » sono soppresse; al terzo periodo le parole da: « il Ministero per i beni culturali e ambientali » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni »; al quarto periodo le parole : « per i beni culturali e ambientali » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività culturali »;

3) all'articolo 15, comma 1, lettera *i*), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente ».

2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *e*), primo periodo, le parole: « decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » sono sostituite dalle seguenti: « della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni »; al secondo periodo le parole: « da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni »;

2) alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: « articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni »; al secondo periodo le parole: da « previo parere » fino a « all'entrata dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti beneficiari presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni »;

3) alla lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola: « esclusivamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente ».

3. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti nell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente. ».

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

6. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: « Il procedimento di accreditamento è effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la necessità di superare il suddetto esame finale di Stato abilitante. »;

b) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale. ».

7. Nell'Elenco 1, recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato « Ministero per i beni e le attività e le attività culturali », sono abrogate le seguenti parole: « Legge 30 marzo 1965, n. 340 » nonché « Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8 ». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all'Erario e di volta in volta immediatamente assegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

8. Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito informatico del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

9. All'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,

n. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 »;

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: « Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. ».

10. All'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, la parola: « 2012 » è sostituita dalla seguente: « 2011 ».

11. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l'erario dello Stato.

(Alternativo all'articolo 42 del decreto-legge)

ARTICOLO 43.

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Alternativo all'articolo 43 del decreto-legge)

ARTICOLO 44.

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola « vincolante », nonché il secondo periodo, dalle parole « Il parere del soprintendente » alle parole « si considera favorevole »;

b) al comma 8:

b.1 dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere »;

b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole « Il soprintendente » alle parole « ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente « L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso appositi uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.

6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Alternativo all'articolo 44 del decreto-legge)

ARTICOLO 45.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 46.

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere *b*) ed *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi

collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

3. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

4. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

(Alternativo all'articolo 46 del decreto-legge)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

CAPO I

NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

SEZIONE I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ARTICOLO 47.

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, anche in

mobilità, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

3. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente: «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante. ».

(Alternativo all'articolo 47 del decreto-legge)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

ARTICOLO 48.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 49.

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *m*), secondo periodo, tra la parola: « durata » e la parola: « quadriennale » è inserita la seguente: « massima »;

2) al comma 1, lettera *p*), le parole: « uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso » sono sostituite dalle seguenti: « uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: «L'assegnazione dei corsi e moduli curriculari ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica è subordinata all'assenza di domanda di affidamento per gli stessi corsi e moduli curriculari da parte dei professori di ruolo, i quali hanno la precedenza.»;

2) al comma 4, ultimo capoverso, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale compenso, misurato in termini di didattica frontale, non può comunque essere inferiore alle 40 euro per ciascuna ora»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;

d) all'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente: comma 3 bis – Il numero di professori ordinari non può eccedere il 30 per cento del corpo docente di ciascuna Università;

e) l'articolo 10 è abrogato;

f) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;

g) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16.»;

h) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;

i) al medesimo articolo di cui alla lettera g) comma 3, la lettera m) è abrogata;

l) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla *Gazzetta Ufficiale*,»;

2) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;

3) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In relazione alle chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero, gli interventi

di cofinanziamento, non possono superare il 30 per cento del costo della qualifica corrispondente »;

4) al comma 5, lettera *e*), sono soppresse le parole: « a tempo indeterminato »;

5) al comma 5, lettera *f*), le parole: « da tali amministrazioni, enti o imprese, purché » sono soppresse;

m) all'articolo 21:

1) al comma 2 le parole: « valutazione dei risultati » sono sostituite dalle seguenti: « selezione e valutazione dei progetti di ricerca »;

2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1. »;

3) al comma 5 le parole: « tre componenti che durano in carica tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti che durano in carica quattro anni »;

n) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 22.

(Contratti di diritto privato per attività di ricerca).

1. Al fine di sviluppare il capitale umano dedicato alla Ricerca, e attrarre nuovi talenti, nonché per favorire la qualificazione di nuove competenze nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica, le università, secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e con i vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque complessivamente eccedere i quattro anni, rinnovabili una sola volta, per lo svolgimento di attività di ricerca prioritarie e innovative. Tali contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo.

2. I contratti di cui al comma 1 stabiliscono obblighi e retribuzione. Essi danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo parziale. Il contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di un contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento del posto con o senza corresponsione di assegni. Non è ammesso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

3. Le università sono altresì autorizzate a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche

con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca pubblici e privati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti pubblici di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli previsti dalla presente legge.

o) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: « oneroso » sono inserite le seguenti: « di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2 », dopo le parole: « attività di insegnamento » sono inserite le seguenti: « di alta qualificazione » e le parole da: « che siano dipendenti » fino alla fine del periodo sono soppresse;

p) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « pubblicità dei bandi » sono inserite le seguenti: « sulla *Gazzetta Ufficiale*, »;

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. »;

q) all'articolo 25:

1) aggiungere il seguente comma:

« comma 1-bis. Per i ricercatori universitari l'età di collocamento a riposo è fissata a 70 anni ».

r) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 »;

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola: « commi » è inserita la seguente: « 7, ».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: « al medesimo » fino a: « anzianità di servizio ».

3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

b) « 2-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di attivare interventi complementari di sostegno al diritto allo studio universitario »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi o convenzioni per la realizzazione di specifiche attività »;

b) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 3. La Consulta è presieduta dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, da cinque rappresentanti delle province e da cinque rappresentanti di comuni membri dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che ospitano almeno una sede universitaria »;

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle assegnate per concorso da province e da comuni, singoli o associati, e con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti »;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le province e i comuni, singoli o associati, hanno facoltà di stabilire annualmente, con apposita previsione di bilancio, una quota di fondi destinati all'erogazione di borse di studio per studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) ».

2. Gli interventi delle province e dei comuni, singoli o associati, di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo, hanno la finalità di realizzare un sostegno complementare agli interventi regionali per il diritto agli studi universitari. Tali interventi sono erogati con borse di studio mediante concorso e possono essere destinati a ridurre i costi del pagamento delle rette universitarie e del trasporto. Tali interventi hanno altresì lo scopo di favorire gli studenti universitari capaci e meritevoli che risiedono nella provincia e nei comuni, singoli o associati, che non hanno raggiunto i requisiti economici di accesso alle graduatorie dei bandi regionali e che sono impossibilitati a trasferirsi nel comune sede dell'università.

3. I fondi destinati dalle province e dai comuni, singoli o associati, per la realizzazione degli interventi complementari al diritto agli studi universitari di cui al comma 2 possono essere integrati con fondi provenienti da enti e da istituzioni privati.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Alternativo all'articolo 49 del decreto-legge)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

ARTICOLO 50.

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione, in via sperimentale dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche. Attribuzione alle istituzioni scolastiche interessate della « quota capitaria », in modo da garantire, attraverso la qualificazione e la razionalizzazione della spesa, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, nonché per il riequilibrio di situazioni di svantaggio. La quota capitaria è costituita da due tipi di assegnazioni:

1) le assegnazioni ordinarie, stabilite sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, (numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, tipologia dell'istituto, caratteristiche qualitative delle proposte formative, esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza, attribuzione alla scuola di un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dalle single istituzioni; riqualificazione della spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione);

2) le assegnazioni straordinarie, finalizzate alla copertura di spese imprevedibili potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

a-bis) ridefinizione, in via sperimentale, della rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle

eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, anche attraverso forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale. Ai fini della definizione degli organici funzionali le competenze sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate. In particolare, le istituzioni che si associano in rete possono applicare le seguenti modalità e criteri:

1) ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti;

2) l'utilizzazione degli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili;

3) la chiamata nominativa dei docenti incaricati a tempo indeterminato o poliennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del *curriculum* obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività, per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico. Con le stesse modalità la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

e-bis) aggiornamento permanente dei docenti per la realizzazione di percorsi di innovazione nel campo della didattica, attraverso la creazione, a livello regionale di un «Centro per la formazione continua del personale insegnante», che operi in stretta collaborazione con gli atenei e le istituzioni scolastiche del territorio, dotato di autonomia amministrativa, le cui risorse sono trasferite dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole Regioni interessate.

2. Le istituzioni che aderiscono al progetto sperimentale, di cui al comma 1 si dotano di autonomia statutaria e istituiscono gli organi di autogoverno, disciplinandone il funzionamento secondo i principi e le modalità indicate nel proprio statuto.

(Alternativo all'articolo 50 del decreto-legge)

ARTICOLO 51.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 52.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 53.

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:

a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;

b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;

c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;

d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali, con l'eventuale compensazione dei costi degli interventi di ammodernamento dell'edilizia scolastica già effettuati e accertati in sede di Conferenza unificata.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.

5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:

a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede;

7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

11. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili

anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

14. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

15. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

(Alternativo all'articolo 53 del decreto-legge)

SEZIONE IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

ARTICOLO 54.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 55.

Non vengono proposti testi alternativi.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

ARTICOLO 56.

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la lettera n) è sostituita dalla seguente: « n) la legge 22 febbraio 1982, n. 44 ed il decreto legge 5 giugno 1989, n. 217, così come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 luglio 1989, n. 268; ».

b) al comma 1, dell'articolo 4, dell'allegato 1, sono soppresse le parole « facenti parte dei sistemi turistici locali »;

c) all'articolo 12, comma 5, dell'allegato 1, sono soppresse le parole « facenti parte dei sistemi turistici locali » e sono soppresse le seguenti parole: « non inferiore a sette giorni e »;

d) all'articolo 12, comma 6, dell'allegato 1, sono soppresse le parole « facenti parte dei sistemi turistici locali » e sono soppresse le seguenti parole: « non inferiore a tre giorni »;

e) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza oneri per la finanza pubblica »;

f) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, lettera b), dopo le parole « dei lavoratori stagionali del settore agricolo » sono aggiunte le seguenti « e del turismo ».

4. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con

il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « al 4 » sono sostituite dalle seguenti: « all'11 ».

6. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

7. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

8. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

9. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

10. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

11. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

(Alternativo all'articolo 56 del decreto-legge)

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
E LA METANIZZAZIONE

ARTICOLO 57.

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, tutte le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa con le regioni interessate e le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: « 4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento

degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. ».

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli *standard* comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.

8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.

9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkerraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.

11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1997 recante « Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde ».

12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.

13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:

a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;

b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;

c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo *a posteriori* su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

(Alternativo all'articolo 57 del decreto-legge)

ARTICOLO 58.

Non vengono proposti testi alternativi.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

ARTICOLO 59.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 60.

Non vengono proposti testi alternativi.

TITOLO III

DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 61.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 del presente decreto-legge, si provvede mediante istituzione di un contributo di perequazione sui trattamenti previdenziali. A tal fine, il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal mese di febbraio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

(Alternativo all'articolo 61 del decreto-legge)

ARTICOLO 62.

Non vengono proposti testi alternativi.

ARTICOLO 63.

Non vengono proposti testi alternativi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,80



16PDL0057540